

Il giudice della persona: conversazione con Italo Cividali

(*Minorigiustizia*, n. 2/2009)

1. Il giudice della persona e le affinità con le professioni di aiuto

Giancristoforo Turri

Il nostro Direttore ha chiesto a Italo Cividali e a me un testo sulla "diversità" del giudice minorile e della famiglia e sulle affinità con le professioni di aiuto.

Abbiamo pensato di aderire alla richiesta nella forma della intervista, per vivificare la lettura.

Giancristoforo Turri

Risalgono alla fine degli anni '80 alcune tue fondamentali considerazioni sul magistrato minorile e sul "suo specifico ruolo come giudice della persona che è la grande affermazione culturale degli anni '70 e '80, perché è riscontrabile come denominatore comune sia nel nuovo diritto di famiglia, sia nell'adozione speciale (legge 5 giugno 1967, n. 431), sia nella normativa sull'adozione e l'affidamento del 1983 (legge 4 maggio 1983, n. 184), sia nella riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975 n. 354) e 1986 (legge 10 ottobre 1986, n. 663), sia nelle innovazioni sul divorzio (legge 6 marzo 1987, n. 74) e sia, infine, nelle linee del processo penale minorile (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre, 1988, n. 448)"¹.

Riporto qualcuna di tali considerazioni.

"Abituato a esprimersi attraverso ordini o decisioni finali, il giudice resta terrorizzato e impaurito di trovarsi scoperto e a contatto diretto con la variegata e multiforme realtà, che richiede libertà di rapporti e invenzione sempre nuova di strumenti e modalità di interagire ..."

Poco oltre affermavi che quello del magistrato che cerca

... di avere meno rapporti possibile con le parti creando tali barriere difensive da renderlo inavvicinabile ... è un atteggiamento infruttuoso e negativo ... costituisce un'ennesima ferita al loro narcisismo, alla loro dignità, alla valutazione di se stesse, alla loro personalità. Costituisce cioè, per questa nuova categoria di emarginati, un'altra ferita e un altro dolore. Il motivo quindi, che deve indurre chiunque a chiedere al giudice dei minori un rapporto con i suoi utenti umano e rispettoso delle loro vicende e del loro dolore e un rapporto cioè che non sia supponente o glaciale fa parte di quei diritti assoluti e personalissimi che devono assolutamente avere spazio e rilevanza e che diventano impegni categorici per un giudice della persona che deve sapere partecipare alla esperienza intimamente vissuta dall'altro².

Tra i fondatori della giustizia minorile moderna, all'indomani della legge che aveva introdotto l'adozione speciale (legge n. 431/1967), tu non eri l'unico ad esprimerti in questi termini. Non potendo citarli tutti, mi limito a riportare le parole di Gian Paolo Meucci che, trattando del ruolo del

¹ . L Cividali, "Un giudice nuovo per i minorenni (Una verifica dopo oltre vent'anni: 1967- 1987)", *Giurisprudenza italiana*, 1990, disp. 6°, parte IV.

² I. Cividali, *ibidem*.

giudice nel procedimento di rieducazione e definendolo "singolare", diceva: "Il giudice nel nostro ordinamento non può non assumere il ruolo dell'educatore, meglio di tecnico del rapporto umano".³ Ho ripreso alcune delle motivazioni che sostenevano la configurazione del giudice minorile come giudice della persona. Vuoi aggiungerne qualcuna oppure sintetizzarle?

Italo Cividali

Non è necessario aggiungere nulla. La cosa più importante è che quelle motivazioni restano attuali e le sottoscrivo oggi. La gente, i bambini, i ragazzi che i giudici minorili e della famiglia incontrano oggi saranno anche diversi da quelli di un tempo, ma la sostanza dei loro bisogni e delle loro emozioni è quella di allora, è quella di sempre.

Anche quando il giudice incontra i servizi o le istituzioni locali non deve dimenticare di essere giudice della persona, che vuol dire, in sintesi, essere consapevole che non si tratta soltanto di affrontare delle questioni, ma di trovarsi di fronte ad una persona, a delle persone che in tali questioni sono coinvolte.

Non si comunica con le questioni, si comunica con le persone.

Una precisazione. Il mio discorso riguarda espressamente i magistrati di professione, i cosiddetti togati. Ciò non significa che io non sia favorevole ai giudici onorari. Anzi. Ma i giudici onorari si suppone che non possano, non sappiano essere altro che giudici della persona.

A proposito dei giudici onorari, non basta la loro presenza a fianco del togato a rendere la giustizia minori le "giustizia della persona". O il giudice togato rinuncia ad ogni contatto con le persone, oppure è evidente che il modello del giudice della persona lo riguarda.

I giudici onorari, oltre ad essere "naturalmente" giudici della persona, hanno la funzione di essere indispensabile complemento culturale del giudice togato nell'esercizio delle funzioni.

2. Le realizzazioni nell'agire concreto

Giancristoforo Turri

Pensi che il giudice della persona abbia trovato qualche realizzazione nell'agire concreto, nella prassi dei magistrati minorili e della famiglia?

Italo Cividali

Non sono in grado di dare una risposta, anche se penso che molti magistrati si siano sforzati di essere giudici della persona.

Quello che è certo è che l'ideale del giudice della persona ha avuto degli oppositori sia all'interno della giustizia minorile, sia all'esterno, cioè magistratura ordinaria, nell'avvocatura, nell'accademia.

Sul piano normativo e storico, non è stato dato significativo sostegno all'idea.

L'unica traccia che trovo nell'ordinamento e che mi viene in mente si trova nell'art. 1 delle disposizioni sul processo penale minorile, dove si dice: "Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni". Benché isolata, questa traccia delinea una figura di giudice, che deve saper comunicare con chi si trova davanti e, in particolare, con i ragazzi trova a dover giudicare.

Giancristoforo Turri

³ G.P. Meucci, "La competenza amministrativa del tribunale per i minorenni", relazione per il Convegno internazionale sui problemi della giustizia minorile, Terracina, 20-23 maggio 1971 (Estratto pubblicato da Tip. Pietricola, Terracina, p. 14).

A questo proposito ricordo quanto mi colpì, quando ero uditore giudiziario vederti in azione nei dibattimenti penali con i minorenni. Il tuo disagio di “paludato” in una toga e che ciò potesse ostacolare la possibilità di comunicare con i ragazzi autori di reato traspariva dall'ossessione di indossare la toga. Te la tiravi giù sotto la vita, per toglierla di mezzo, per avere un contatto personale, diretto, da adulto a ragazzo.

Italo Cividali

Poco fa mi hai riletto, dal testo citato all'inizio, delle parole scritte da me, che danno ragione del mio disagio con la toga: “se il magistrato, nella sua umanità prova paura e fastidio di misurarsi con gli altri senza l'usbergo della autorità, quasi sempre reagisce imponendosi freddezza e distacco, o gelido rapporto con chi gli sta di fronte non lasciando replica ad alcun dubbio o ripensamenti”⁴. Era questo che non volevo e per tale motivo mi abbassavo la toga.

3. Come portare avanti il modello

Giancristoforo Turri

Torniamo al giudice della persona. Secondo te, oggi, c'è qualche possibilità che questo modello continui ad essere portato avanti?

Italo Cividali

È molto difficile per tante ragioni.

La prima è che si è determinato in Italia un contesto politico-culturale che non sostiene per niente la filosofia del giudice della persona. Se tale filosofia poté nascere fu grazie ad un clima caratterizzato da una grande attenzione ai valori:

- del rispetto della persona umana, quale che fosse la sua condizione sociale, quindi poveri, prostitute, criminali, emarginati, perché “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” - quindi, davanti al giudice che la applica – “senza distinzione di ... condizioni personali e sociali” (art. 3, comma 1 Costituzione italiana);
 - della solidarietà, ancora nel segno della Costituzione italiana, che a tale valore è ispirata;
 - della fiducia nella possibilità di cambiamento da parte di tutti, anche delle persone più deprivate e sofferenti, che deriva dal comandamento dell'art. 3, comma 2 Costituzione italiana: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- Questi valori mi sembrano oggi in crisi a causa del prevalere di una cultura fortemente materialistica (economicismo, culto dell'esteriorità e dell'apparire, consumismo esasperato) e dell'emergere di obiettivi - che mi rifiuto di chiamare valori - quali la meritocrazia (vinca il migliore e “pianga” il perdente), la certezza del diritto e della pena, invece che la mitigazione e modulazione dell'uno e dell'altra, la sicurezza dei beati possidentes invece che la promozione degli esclusi.

Inoltre, perché venga realizzato il giudice della persona occorre che i caratteri dell'ordinamento giudiziario e processuale vadano in tale direzione.

Invece, vanno in tutt'altro senso. Gli esempi sono infiniti e si possono sintetizzare e in quella tecnicizzazione incombente, da cui tu metti in guardia⁵ e che è l'esatto contrario del giudice della persona.

⁴ I. Cividali, *ibidem*.

⁵ G. Turri, “Un augurio ai giudici minorili”, in *Minorigiustizia*, 2008, 4, pp. 366-367.

Giancristoforo Turri

Dopo la bocciatura della riforma Castelli (2003) e la pausa infelice del dicastero Mastella⁶, si affacciano progetti di modifica, che l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia definisce in "controtendenza" rispetto al tribunale per la famiglia e le persone. Che cosa ne pensi?

Italo Cividali

Sono preoccupato anch'io, perché ben venga il tribunale per la famiglia, anche se temo, come ho già sostenuto, che non ci siano le condizioni, diciamo culturali, perché funzioni effettivamente come giudice della persona.

E se ho ragione di temere ciò, confesso che allora non m'importa granché che il tribunale per la famiglia non venga realizzato.

Come ho già detto, non basta la presenza dei giudici onorari a costituire un vero giudice della persona.

Giancristoforo Turri

Prescindiamo dalle tue previsioni pessimistiche e ammettiamo, sogniamo il giudice della persona sia realizzabile.

Tu che sei sempre stato un fautore convinto e insistente della formazione magistrati minorili e per la famiglia, non credi che sia essenziale per tale modello di giudice?

Se così è, quale tipo, quale metodologia di formazione ritieni necessaria ed auspichi?

Italo Cividali

Posso sbagliare, ma resto convinto della necessità di una formazione collettiva, modulata sui principi dello psicodramma, che significa vedere, attraverso il riflesso degli altri, le proprie emozioni, le proprie debolezze e fragilità ma anche le proprie risorse e, in definitiva, la propria umanità così da incidere profondamente su quella ybris, che è il vizio peggiore e più comune i giudici.

⁶ Come tutti sanno, il 30 giugno 2007 non è stata approvata l'indispensabile legge attuativa della legge 28 marzo 2001, n. 149, né è stato disposto il "tradizionale" rinvio della sua entrata in vigore, stante il difetto della normativa di attuazione.